



Comune di Tradate

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CERIMONIALE

Art. 1 – Fonte normativa e finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 267/2000, disciplina la rappresentanza istituzionale del Comune di Tradate in occasione di cerimonie, visite ufficiali, manifestazioni pubbliche, incontri istituzionali, ricorrenze civili, eventi, che richiedono l'attuazione delle norme del cerimoniale al fine di un ordinato svolgimento.

2. Il presente regolamento disciplina altresì:

- a) la gerarchia delle cariche pubbliche e di rilevanza pubblica;
- b) l'uso dello stemma comunale e del gonfalone, della bandiera nazionale, europea, regionale.
- c) le festività pubbliche ricorrenti ed occasionali ed il lutto cittadino.

Art. 2 – Cerimoniere onorario e assistente cerimoniere onorario

1. Le funzioni di cerimoniere onorario e di assistente cerimoniere onorario sono svolte a titolo di volontariato istituzionale gratuito da un consigliere comunale o da dipendente comunale o da un cittadino idoneo a tale funzione incaricato dal sindaco in modo permanente o temporaneo.

2. È compito del cerimoniere onorario attuare gli obblighi di rappresentanza istituzionale del comune di Tradate secondo quanto previsto dal presente regolamento; può essere coadiuvato da uno o più assistenti cerimonieri onorari secondo le necessità relative all'evento.

3. Il cerimoniere onorario, coadiuvato da uno o più assistenti cerimonieri, ha cura di seguire l'evento per il quale è stato incaricato, in particolare:

- a) coordinare tutti gli interessati all'organizzazione stessa;
- b) individuare il luogo della cerimonia, i locali interessati, con gli accessi, gli itinerari e le modalità di trasporto;
- c) informare, se necessario, la forza pubblica preposta per richiedere eventuali servizi d'ordine;
- d) far garantire dai servizi preposti interventi a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- e) predisporre il programma dell'evento per l'approvazione da parte del sindaco e garantirne successivamente adeguata informazione istituzionale;
- f) affidare gli incarichi del personale addetto all'evento;
- g) proporre al sindaco il testo dell'invito ufficiale e disporre l'inoltro agli interessati, accertare le adesioni, disporre l'allocatione dei posti secondo l'ordine delle precedenze;
- h) nei convegni istituzionali pubblici predisporre il tavolo di presidenza, incaricare lo speaker, fornire le istruzioni per la distribuzione delle pubblicazioni;
- i) esercitare il controllo generale e presiedere gli aspetti organizzativi e formali al momento dell'evento.

4. Nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il cerimoniere onorario e gli eventuali assistenti onorari informano il loro operato a ragionevolezza, spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità.

Art. 3 – Ordine delle precedenze nelle cerimonie pubbliche

1. Nelle cerimonie pubbliche, salvo l'ordine delle precedenze stabilito dal protocollo ufficiale di Stato quando intervengono tali rappresentanze, a livello comunale la prima autorità è il sindaco, a cui è riservato il posto centrale, alla sinistra del sindaco seguono il presidente del consiglio comunale e il vicesindaco; alla destra del sindaco seguono il comandante della Polizia Locale e i

rappresentanti della forza pubblica; nelle file successive seguono gli assessori comunali e i consiglieri comunali.

2. Agli amministratori comunali che partecipano alle cerimonie è richiesto un abbigliamento conforme alla solennità della manifestazione.

3. Le autorità comunali sono precedute dal gonfalone comunale, ed eventualmente dalle bandiere nazionale ed europea: in circostanze particolarmente solenni, il gonfalone è affiancato da due agenti della Polizia Locale in alta uniforme, disposti uno per lato.

Art. 4 - Svolgimento della cerimonia

1. In occasione di manifestazioni civili, le autorità comunali si riuniscono nel luogo e all'orario convenuto; il corteo, se previsto, si apre con la banda musicale se presente.

Seguono poi nell'ordine:

a) il gonfalone comunale;

b) l'associazione combattenti e reduci con la bandiera nazionale ed eventuali bandiere decorate al valor civile o militare se presenti;

c) le bandiere delle associazioni d'arma se presenti;

d) il corteo solenne con a capo il sindaco munito della fascia tricolore e le autorità comunali, predisposte secondo l'ordine delle precedenzae indicato al precedente articolo 3 del presente regolamento;

2. Le cerimonie civili nazionali si svolgono con le modalità definite in accordo con le associazioni e gli organismi territoriali di riferimento.

Art. 5 – Cerimonie religiose e cortei funebri

1. Quando la rappresentanza istituzionale del comune prende parte a celebrazioni religiose il gonfalone comunale è allocato alla destra dell'officiante (alla sinistra per chi guarda di fronte).

2. Il gonfalone può essere riposto in un apposito piedistallo porta bandiera oppure può essere trattenuto da un incaricato nella stessa posizione per tutta la durata della celebrazione religiosa.

3. Nelle processioni religiose il gonfalone segue immediatamente i celebranti, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, si uniranno a seconda del grado gerarchico.

4. Nei cortei funebri il gonfalone apre il corteo stesso.

Art. 6 – Invitati alle cerimonie

1. Gli invitati sono scelti in relazione alle finalità dell'evento; a tal fine è compito del cerimoniere onorario proporre al sindaco un elenco di invitati designati congiuntamente.

2. Il cerimoniere predispone un primo elenco degli invitati secondo l'ordine alfabetico al fine di annotare le risposte di adesione, siano esse positive o negative.

3. Il cerimoniere predispone altresì un elenco in ordine gerarchico da usare per la collocazione preliminare dei posti.

4. Il cerimoniere infine predispone un elenco alfabetico definitivo di coloro che hanno confermato la presenza sul quale annota l'indicazione del posto assegnato a ciascuno; tale annotazione consente di accompagnare l'ospite o di dare indicazione sulla collocazione del posto in sala.

5. Nella redazione degli inviti congiunti, gli invitati sono affiancati sul cartone d'invito se hanno rango paritario (a sinistra il più importante), altrimenti sono stampati nell'ordine (il secondo per

importanza sotto il primo).

6. Nelle lettere con due firmatari o due invitanti quello di maggior rango firma sulla destra.

7. Gli inviti e le firme plurimi comportano una pari ordinazione secondo il rango; la carica di maggior livello aprirà l'invito.

8. L'invitato deve ricevere l'invito con un congruo anticipo di almeno otto giorni; di almeno venti giorni per gli eventi più importanti e per gli incontri conviviali.

9. Rappresenta una mancanza di cortesia istituzionale inviare gli inviti alla vigilia dell'evento, salvo casi particolari, così come non si spedisce un invito più di trenta giorni prima dell'evento.

10. All'invito deve essere allegato il programma.

Art. 7 – Rappresentanza alle cerimonie

1. In caso di cerimonie ufficiali, il titolare della carica o dell'organo invitato in rappresentanza del comune di Tradate, ha cura di delegare, in caso di indisponibilità, un proprio rappresentante, scelto fra i suoi pari rango o fra i suoi vicari; la rappresentanza non è ammessa nei pranzi e nei ricevimenti.

2. La rappresentanza non è ammessa nel rendere visita, mentre è ammessa nella restituzione della visita.

3. All'invitante deve essere comunicata la delega per cortesia istituzionale; il delegato prende posto dietro alle autorità dello stesso rango del rappresentato.

Art. 8 – Partecipazione alla cerimonia.

1. L'invitato dopo aver dato conferma tempestiva, almeno 48 ore prima, della propria presenza, ha cura di giungere puntualmente alla manifestazione.

2. L'invito a persone fisiche è sempre personale; non è ammesso trasferirlo ad altra persona, così come non è ammesso farsi accompagnare nei casi non previsti.

Art. 9 – Assegnazione dei posti

1. Fra due posti a sedere vicini, il posto d'onore è quello di destra (s'intende per chi siede, di sinistra per chi guarda di fronte); fra tre posti quello d'onore è nel mezzo, il secondo è alla destra di chi siede, ed il terzo a sinistra. E così via proseguendo.

2. Nelle manifestazioni ufficiali, siedono al tavolo della presidenza l'autorità ospitante e gli oratori che hanno un ruolo diretto nella manifestazione; essi parlano anche dal tavolo.

3. In platea siedono gli invitati, compresi gli oratori: questi parlano dal leggio o dal podio, che è posto vicino al tavolo della presidenza e che raggiungono al momento dell'intervento.

Art. 10 – Precedenza tra sindaci

1. Nelle cerimonie dove intervengono più sindaci, si preferisce il seguente ordine:

a) Sindaco di Tradate;

b) Sindaci delle città capoluogo di Regione in ordine alfabetico delle città, con precedenza, se presenti, al sindaco di Roma e al Sindaco di Milano;

3. Sindaci delle città capoluogo di provincia in ordine alfabetico delle città;

4. Altri sindaci in ordine alfabetico dei comuni.

Art. 11 – Ordine delle precedenze delle autorità civili e religiose

1.L'ordine delle precedenze è il seguente:

Se alla cerimonia interviene il Presidente della Repubblica, il Presidente di una Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale, ad essi va riservata una poltrona centrale della prima fila (se vi è un corridoio centrale, la poltrona va sistemata nel corridoio).

Nelle cerimonie ufficiali in cui interviene un'alta carica dello Stato il protocollo è curato dal cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le massime autorità delle confessioni religiose seguono d'importanza immediatamente il Capo dello Stato.

Per tutte le cariche dello Stato si deve fare riferimento all'ordine delle precedenze previsto dal protocollo di Stato. Tuttavia, la finalità della manifestazione o il ruolo particolare di taluno consente una posizione diversa rispetto all'ordine delle precedenze.

Fra gli appartenenti alla stessa qualifica ha la precedenza il più anziano nella carica e, a parità, il più anziano d'età.

A parità di rango hanno precedenza gli stranieri e chi è ospitato per la prima volta.

Nel caso in cui non si possa predeterminare ad alcuna precedenza si può ricorrere all'ordine alfabetico che, nel caso di rappresentanti ufficiali di enti, fa riferimento all'ente.

Il consorte segue il coniuge, salvo nelle manifestazioni ufficiali formali ove prende il posto subito dopo i pari rango del coniuge, se non vi è un settore destinato ai consorti.

Tutti gli altri invitati, che non rientrano nell'ordine delle precedenze, prendono posto secondo l'ordine d'arrivo, salvo il criterio ausiliario dell'età.

Se nel corso di una cerimonia vi è una premiazione di rilievo, si dispongono distintamente i premiati ed i giurati, in posizione separata dagli altri invitati.

Art. 12 – Successione degli interventi

1.La cerimonia non inizia se non quando la personalità di rango più elevato ha raggiunto il suo posto.

2.E' opportuno stabilire nel programma l'ordine e la durata degli interventi onde evitare che chiunque prenda la parola.

3.L'ordine degli interventi è inverso al rango degli oratori.

4.L'introduzione è del responsabile dell'organizzazione; seguono il saluto delle autorità locali e gli interventi ufficiali.

5.L'oratore, in esordio e in conclusione del proprio discorso, rivolge il saluto alla massima o alle massime autorità presenti.

6. Se le funzioni di speaker ufficiale della cerimonia non sono svolte dal promotore della cerimonia, è designato uno speaker fuori campo che introduce gli oratori.

Art. 13 - Durata della cerimonia

1.Qualunque tipo di cerimonia deve avere una durata contenuta; a tal fine è necessario fissare oltre al numero complessivo degli interventi, anche il tempo di ciascun discorso e di ogni altro momento della cerimonia.

Art. 14 Inaugurazioni

1. Le inaugurazioni, le presentazioni di nuovi beni o di prodotti di nuova creazione, come pure le manifestazioni e gli eventi locali aventi carattere tradizionale o promozionale, rappresentano un momento importante che deve essere organizzato con grande cura.
2. Una inaugurazione è considerata anche un momento di festa; se si tratta di inaugurare un'opera pubblica va aggiunto anche l'elemento dell'ufficialità.
3. La cerimonia è organizzata sul luogo ove si trova l'opera da inaugurare.
4. L'area interessata deve essere assolutamente libera dalla presenza di persone.
5. La festosità della manifestazione è curata con l'esposizione di bandiere, festoni, coccarde o altro.
6. In caso di inaugurazione di opere pubbliche è invitata l'autorità pubblica competente.
7. E' tradizione prevedere il taglio del nastro, lo strappo del velo o altra forma di simbolica apertura o scoprimento, che dia il senso del primo accesso o dell'inizio di un'opera; al termine del taglio del nastro o dello scoprimento, la banda musicale, se presente, intona l'inno nazionale e quello europeo; seguono brani musicali festosi che accompagnano l'inizio della visita.
8. E' opportuno che il giorno successivo alla cerimonia, l'invitante faccia giungere alle massime autorità intervenute alla manifestazione un messaggio di ringraziamento.

Art. 15 – Programma della visita ufficiale

1. Il cerimoniere onorario redige il programma delle visite ufficiali nel comune di Tradate con l'indicazione precisa dei tempi e dei luoghi e dei partecipanti ufficiali.
2. Se l'incontro o gli incontri avvengono nell'ambito di una visita articolata è utile concepire il programma della visita prevedendo momenti di pausa; se gli ospiti non sono residenti in città possono essere inserite escursioni turistiche.
3. Il programma è concordato preventivamente con gli ospiti.
4. Il programma è tradotto nella lingua dell'ospite, se straniero, e contiene inoltre ogni notizia, riferimento e recapito utile.
5. Incontri e visite di capi di Stato e di Governo sono disciplinati dal protocollo di Stato.

Art. 16 – Accoglienza

1. Gli incontri ufficiali avvengono presso il municipio in piazza Mazzini, 6 oppure in un'altra sede istituzionale di rappresentanza.
2. L'ospite è ricevuto all'ingresso del municipio dal sindaco o da un suo vicario.
3. Se l'ospite non proviene dalla città, il sindaco può inviare alle porte della città un proprio rappresentante con il compito di accoglienza accompagnato dalla Polizia Locale: questi porge all'ospite il programma della visita e le informazioni utili.
4. Il cerimoniere dispone inoltre l'accompagnamento in autovettura per l'arrivo, la partenza e gli spostamenti ufficiali.

Art. 17 – Esposizione della bandiera nazionale ed europea

1. La legge 5 febbraio 1998, n. 22 "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea" prescrive che la bandiera nazionale e la bandiera europea "vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico".

2.All'interno degli uffici pubblici le bandiere nazionale ed europea devono essere esposte su aste poste a terra inserite in apposito piedistallo porta bandiera, alle spalle o a destra del titolare della carica.

3.Se la bandiera nazionale è esposta insieme ad altre ad essa spetta il posto d'onore a destra (se sono due) o al centro (se sono di più); deve inoltre essere issata per prima ed ammainata per ultima.

4.Quando si riceve un ospite straniero (in forma ufficiale), va esposta la bandiera straniera a fianco della bandiera italiana: per ragioni di cortesia ed in conformità alla consuetudine, nello stretto periodo della visita, alla bandiera straniera può essere ceduto il posto d'onore.

5. Le bandiere nazionale ed europea sono esposte all'esterno della sala consiliare in occasione delle riunioni del consiglio comunale.

Art. 18 – Esposizione della bandiera nazionale ed europea all'interno del municipio

1.La bandiera nazionale è esposta unitamente a quella europea e della regione presso gli uffici di:

- Sindaco – Giunta Comunale;
- Presidente del Consiglio comunale;
- Aula del Consiglio comunale;
- Sala matrimoni e giuramento di acquisizione di cittadinanza italiana

2.Le bandiere sono esposte su aste poste a terra inserite in apposito piedistallo porta bandiera, alle spalle o alla destra della scrivania del titolare della carica.

Art. 19 – Imbandieramento civile

1.Oltre ai casi di imbandieramento permanente previsti dalla legge per gli edifici pubblici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico, le bandiere, nazionale ed europea, vanno esposte sui pubblici edifici in occasione delle ricorrenze previste dalla legislazione statale e in altre ricorrenze secondo le direttive emanate caso per caso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 20 – Il gonfalone del Comune di Tradate

1.Il comune di Tradate ha in dotazione tre esemplari di gonfalone di cui due storici.

2. Gli esemplari di gonfalone storici sono allocati in apposite teche rispettivamente nell'ufficio del sindaco e presso l'aula consiliare; il gonfalone ordinario è allocato presso la sala del gonfalone.

Art. 21 – Inno nazionale ed europeo

1.Durante l'esecuzione dell'inno nazionale ed europeo, le autorità civili e tutti i presenti sono in piedi, fermi, con le braccia distese lungo il corpo, in posizione analoga all'attenti militare.

2. Chi intende manifestare la propria devozione agli inni ed a ciò che essi rappresentano, può portare la mano destra sulla zona corrispondente al sito del cuore.

3.Se è prevista l'esecuzione di più inni nazionali, l'inno italiano viene eseguito per ultimo per ragioni di ospitalità.

Art. 22 – Onori civili

1. La giunta comunale può tributare onori particolari a persone o ad eventi di riconosciuta rilevanza pubblica, intitolando vie, piazze, giardini e parchi pubblici o edifici pubblici o istituti o erigendo monumenti o affiggendo lapidi commemorative.

2. Le deliberazioni di giunta comunale che dispongono onori civili sono motivate da finalità conformi ai valori sanciti dalla carta costituzionale e dal trattato dell'Unione Europea.

Art. 23 – Libro d'oro

1. Alle autorità e alle persone illustri che rendono onore alla città viene chiesta la cortesia di apporre la propria firma e dedica sul libro d'oro.

2. La segreteria del sindaco – segreteria della presidenza del consiglio comunale è incaricata di aggiornare il libro con l'indicazione dei sottoscrittori, l'occasione e la data e con l'eventuale inserimento nel volume di una foto ricordo relativa alla visita.

Art. 24 – Lutto pubblico

1. Per eventi luttuosi che riguardano cariche pubbliche nazionali, straniere, locali o per fatti che coinvolgono l'intera collettività o parte di essa a causa di vittime può essere deliberato il lutto pubblico.

2. Le forme di manifestazione del lutto sono adeguate al contesto dell'evento.

3. Le bandiere nazionale ed europea sono esposte a mezz'asta all'esterno degli edifici pubblici.

4. Alle bandiere possono essere adattate due strisce di velo nero (obbligatorie per le bandiere portate nelle pubbliche cerimonie funebri ed in quelle esposte all'interno).

5. Può essere indetto un minuto di raccoglimento in caso di seduta consiliare, di seduta di giunta, di seduta di assemblee pubbliche.

6. Il lutto cittadino è disposto dal sindaco con proprio provvedimento.

Art. 25 – Ulteriori disposizioni in materia di cerimoniale

1. Al sindaco, ad eventuale integrazione, completamento, perfezionamento del presente regolamento, spettano ulteriori disposizioni in materia di funzioni di rappresentanza istituzionale e di cerimoniale comunale.